



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro della transizione ecologica DM n. 370 del 9 settembre 2021 e ss.mm.ii. per la Centrale Termoelettrica La Casella di Enel Produzione S.p.A. situata nel Comune di Castel San Giovanni (PC) relativo al progetto di upgrade impianto – Procedimento ID 47/15363.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto n. 370 del 9 settembre 2021 e ss.mm.ii. del Ministro della transizione ecologica, di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata ad Enel Produzione S.p.A. (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica La Casella, ubicata nel Comune di Castel San Giovanni (PC);

VISTA la nota del 25 novembre 2023, protocollo n. 19668, acquisita il 28 novembre 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/194011, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione per l'istanza di modifica sostanziale dell'AIA, relativa al Progetto di upgrade impianto per la Centrale "Edoardo Amaldi" di La Casella, l'intervento consiste nella sostituzione delle "parti calde" delle due turbine a gas delle unità 2 e 3 esistenti, l'installazione di un sistema di denitrificazione catalitica (SCR) attraverso l'inserimento di un catalizzatore di NOx nel GVR nonché la realizzazione dello stoccaggio per l'ammoniaca e delle relative connessioni;

VISTA la nota del 29 novembre 2023, protocollo n. MASE /194572, con la quale la Direzione generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla modifica sostanziale dell'AIA, identificandolo con codice ID 47/15363;

VISTA la nota del 12 febbraio 2024, protocollo n. 2389, acquisita il 13 febbraio 2024 al protocollo n. MASE/26739, con la quale il Gestore ha comunicato la variazione della titolarità gestionale dell'impianto;

VISTA la trasmissione delle integrazioni documentali del gestore protocollo 4548 del 16 marzo 2024, acquisite al protocollo n. MASE/52563 del 18 marzo 2024 in cui fornisce le informazioni richieste dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la nota dell'8 luglio 2024, protocollo n. CIPPC/1159, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/125879 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC), inviata a tutti i partecipanti con nota del 9 luglio 2024 protocollo n. MASE/126991 di convocazione della Conferenza di servizi;

VISTA la nota del 9 luglio 2024, protocollo n. MASE /126991, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la modifica sostanziale dell'AIA, per la centrale termoelettrica La Casella di Enel Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Castel San Giovanni (PC), per progetto di upgrade impianto;

VISTA la nota del 15 luglio 2023, protocollo n. 11367, acquisita il 16 luglio 2024 al protocollo n. MASE/131127, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC dell'8 luglio 2024;

VISTA la nota del 15 luglio 2023, protocollo n. 11368, acquisita il 16 luglio 2024 al protocollo n. MASE/131136, con la quale il Gestore ha trasmesso la comunicazione inerente alla variazione delle informazioni riguardanti il minimo tecnico ambientale per il gruppo 2 (camino 2);

VISTA la nota del 17 luglio 2024, protocollo n. MASE/132609, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi le osservazioni del Gestore del 15 luglio 2023, chiedendo alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e all'ISPRA di esaminare le predette osservazioni ed eventualmente modificare il PIC già reso;

VISTA la nota del 18 luglio 2024, protocollo n. ISPRA/40523, acquisita il 19 luglio al protocollo n. MASE /134749 con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativa al procedimento in oggetto, trasmessa ai partecipanti della Conferenza di Servizi con nota del 22/07/2024 protocollo n. MASE/135827;

VISTA la nota del 23 luglio 2024, protocollo n. CIPPC/1244, acquisita in pari data al protocollo n. MASE /136612 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso le valutazioni in merito alle osservazioni del Gestore, inviata a tutti i partecipanti della Conferenza di Servizi con nota del 23 luglio 2024 protocollo n. MASE/136765;

VISTA la nota del 23 luglio 2023, protocollo n. 12021, acquisita il 24 luglio 2024 al protocollo n. MASE/137727, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PMC del 18 luglio 2024;

VISTA la nota del 25 luglio 2024, protocollo n. DICA/ 21762 acquisita in pari data al protocollo n. MASE/138588, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il proprio parere nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi convocata;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi sincrona, trasmesso con nota del 26 luglio 2024, protocollo n. MASE/139750, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole per la modifica sostanziale dell'AIA per la centrale termoelettrica di Enel Produzione S.p.A. "Edoardo Amaldi", ubicata nel Comune di Castel San Giovanni (PC), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota dell'8 luglio 2024 protocollo n. CIPPC/1159 e alla relativa proposta di Piano di monitoraggio e controllo, resa con nota del 18 luglio 2024 protocollo n. ISPRA/40523, da aggiornare come concordato in seduta;

VISTA la nota del 29 luglio 2024, protocollo n. CIPPC/1267, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/140466, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il PIC aggiornato come concordato in seduta;

VISTA la nota del 30 luglio 2024 protocollo n. 42849, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/141585, con la quale ISPRA ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo aggiornata alla luce delle osservazioni del Gestore, come concordato in seduta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica del 9 settembre 2021 n.370 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica La Casella di Enel Produzione S.p.A. ubicata nel Comune di Castel San Giovanni (PC), identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in Via Luigi Boccherini, 15 - 00198 Roma, è aggiornato con le condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo del 29 luglio 2024, protocollo n. CIPPC/1267, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 30 luglio 2024, protocollo n. 42849, inerenti la modifica sostanziale dell'AIA per il progetto di upgrade impianto;
2. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1 e il piano di monitoraggio e controllo di cui al medesimo comma 1 sono allegati e costituiscono parti integranti del presente decreto;
3. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con trenta giorni di anticipo, la data di entrata in esercizio del nuovo assetto impiantistico;
4. Come riportato alla prescrizione n. 2 del paragrafo 9 "Valutazioni conclusive e prescrizioni" a pagina 61 del parere istruttorio, il Gestore, entro dodici mesi dalla messa a regime del nuovo assetto impiantistico, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA un programma per il contenimento delle emissioni tendente a 5 mg/Nm3, su base giornaliera;
5. All'atto della presentazione del documento di cui al comma 4, il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58;
6. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limite del decreto dell'8 luglio 2021, n. 370, comprensivo dei relativi allegati, come integrati e modificati dal presente decreto.

Articolo 2

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. A partire dalla data di messa in esercizio del nuovo assetto impiantistico, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando nei successivi sei mesi con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more, rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri ivi contenuti, che determinano la tariffa dei controlli.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 almeno sessanta giorni prima della messa in esercizio dell'installazione nel nuovo assetto impiantistico, e comunque entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5,

allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di modifica sostanziale rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società Enel Produzione S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Piacenza, al Comune di Castel San Giovanni (PC), alla Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

